



COMUNE DI FREGONA

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE



GAM Informatica S.r.l.

Via Manin 64, Interno 12 – 31015 Conegliano (TV)
tel. +39(0)438 450255 - fax +39(0)438 61806
www.gaminformatica.com info@gaminformatica.com



GEB s.r.l. – Strategie per il territorio

Sede Legale: Via S. Alberto, 69 – 45021 Badia Polesine
tel. +39(0)425 590 685 - fax +39(0)425 590 002
www.egeb.it - info@egeb.it

DIRETTORE TECNICO

dr. geol.
Roberto Cavazzana

PROGETTISTA

dr. geol.
Roberto Cavazzana

SOSTITUISCE

COMPILATORE

MODIFICA N°

CODICE

FILE

DATA REDAZIONE

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e regionali, le attività del Comune di Fregona delle organizzazioni di volontariato e di altri enti pubblici e privati appartenenti al Sistema Comunale di Protezione Civile sul territorio comunale.

Il Comune di Fregona concorre alla protezione delle popolazioni, dei territori anche a fini intercomunali, delle attività produttive e dei beni, ivi compresi quelli di interesse artistico e culturale, dagli effetti di pubbliche calamità, attraverso la programmazione e l'integrazione sul territorio dei soggetti pubblici e privati in grado di rispondere efficacemente alle situazioni di emergenza.

Art. 2. Scopo del Regolamento

Lo scopo del presente regolamento, anche in attuazione dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), è quello di costituire, realizzare e disciplinare la gestione di una struttura agile e permanente, volta ad un razionale e tempestivo impiego, al verificarsi di episodi calamitosi, di tutte le risorse umane e materiali disponibili.

Il Comune di Fregona predispone nel bilancio previsionale appositi capitoli di spesa.

Servizio Comunale di Protezione Civile

Art. 3. Servizio Comunale di Protezione Civile - Costituzione

Sotto la diretta responsabilità del Sindaco quale autorità comunale di protezione civile è costituito, ai sensi della legge 8.12.1970, n. 996, del D.P.R. 6.2.1981, n. 66, della legge 24.2.1992, n. 225, del D.L.gs 31.3.1998, n. 112 e del D.L.gs 18.08.2000 n. 267 ed infine leggi regionali n. 58/84, n. 17/98 e n. 11/01, il Servizio Comunale di Protezione Civile, allo scopo di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

Per il conseguimento delle finalità del servizio comunale di protezione civile, il Sindaco promuove e coordina le attività e gli interventi dell'amministrazione comunale, nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di protezione civile.

Al verificarsi di eventi calamitosi o di ipotesi di rischio emergente nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco dovrà coordinare i propri interventi con gli altri organi di protezione civile per fronteggiare l'emergenza o per prevenire l'insorgenza di gravi danni all'incolumità delle persone, animali e dei beni pubblici e privati.

Art. 4. Servizio Comunale di Protezione Civile - Compiti

Il Servizio Comunale di Protezione Civile dovrà svolgere ogni attività volta ad assicurare la tutela della integrità dell'incolumità individuale, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

A tal fine i componenti del Servizio Comunale di Protezione Civile, per quanto di loro competenza, dovranno assicurare:

- a. il rispetto di tutte le norme del presente Regolamento;
- b. tutti gli adempimenti necessari per la corretta applicazione delle norme vigenti e di quelle emanate dal Ministero dell'Interno, dal Dipartimento della Protezione Civile, dalla Regione Veneto nonché delle direttive impartite dal Sindaco quale organo locale di protezione civile;
- c. l'organizzazione e lo svolgimento, in coordinamento con i preposti uffici comunali, delle attività indicate nell'Art.3 della Legge 24 Febbraio 1992, n° 225, nonché delle attività relative alla pianificazione degli interventi di emergenza;

Il servizio comunale di protezione civile utilizza le risorse umane e materiali disponibili nel territorio comunale per lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

In particolare esso provvede ad attuare le sottoelencate attività e/o interventi di protezione civile:

- a) la predisposizione e l'aggiornamento del piano comunale di protezione civile in armonia con piani nazionali, regionali e provinciali;
- b) l'elaborazione di piani di intervento per il soccorso alla popolazione e per il rapido ripristino dei servizi pubblici;
- c) l'approntamento di un centro operativo comunale per la raccolta delle informazioni e dei dati di rilevamento, dotata di adeguati sistemi informativi e apparati di telecomunicazioni;
- d) l'acquisizione di attrezzature, mezzi e materiali di soccorso e di assistenza finalizzate alla logistica e al pronto intervento in fase di emergenza;
- e) l'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi per l'approntamento delle risorse per far fronte all'emergenza e assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- f) l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali o di specifici accordi tra Enti;
- g) la formazione di una moderna coscienza della protezione civile attraverso la promozione di programmi ed interventi educativi rivolti alla popolazione scolastica;
- h) l'attivazione di iniziative di formazione e aggiornamento del personale comunale coinvolto a vario titolo nelle attività di protezione civile.

Art. 5 - Modalità di attuazione delle attività di protezione civile.

Il servizio comunale di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dai piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, provvede all'esecuzione delle attività di protezione civile di cui al precedente art. 4 attraverso una struttura comunale permanente composta da:

- a) il Comitato Comunale di protezione civile con compiti di indirizzo e supervisione;
- b) l'Ufficio Comunale di protezione civile, con compiti organizzativi;
- c) il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) con compiti operativi;
- d) il Gruppo Comunale volontario di protezione civile, se esistente, con compiti di supporto;

Le attività sopra descritte possono essere promosse e realizzate anche mediante forme associative e di cooperazione fra Enti locali così come previste dal D.L.gs 18.08.2000 n. 267.

In particolare dette attività di protezione civile potranno essere svolte attraverso accordi o da apposite convenzioni tra gli Enti interessati contenenti le modalità di attuazione, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Tali forme di cooperazione possono essere altresì realizzate con organizzazioni di volontariato presenti nel territorio e che abbiano acquisito una specifica competenza in materia di protezione civile.

In caso di utilizzo del Gruppo Comunale, al di fuori del territorio di competenza, il Sindaco dovrà chiedere l'autorizzazione al Prefetto o ad altri Organi competenti.

Art. 6 - Comitato comunale di protezione civile - costituzione

E' istituito il comitato comunale di protezione civile, che si compone come segue:

- a) Sindaco, che lo presiede;
- b) Assessore delegato alla Protezione Civile;
- c) Segretario comunale;
- d) Dirigente Responsabile del Servizio di Protezione Civile;
- e) Dirigente Responsabile del Settore Tecnico;
- f) Comandante Polizia Locale;
- g) Responsabile del gruppo comunale volontario di protezione civile, se esistente;

Le riunioni del comitato avranno luogo nella sede che sarà indicata negli avvisi di convocazione, almeno una volta all'anno.

Il Sindaco può, di volta in volta, convocare alla seduta del comitato esperti o rappresentanti di enti ed organizzazioni che abbiano una specifica competenza in materia di protezione civile.

Art. 7 - Comitato comunale di protezione civile – compiti

Il comitato comunale di protezione civile ha compiti di programmazione, pianificazione ed indirizzo.

Inoltre, sovrintende e coordina i servizi e le attività di protezione civile, nell'ambito delle competenze assegnate al Comune dalla normativa vigente.

Il comitato comunale di protezione civile ha compiti di programmazione, pianificazione ed indirizzo.

Inoltre, sovrintende e coordina i servizi e le attività di protezione civile, nell'ambito delle competenze assegnate al Comune dalla normativa vigente.

In particolare ad esso sono attribuiti i seguenti

	<p>compiti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Elabora attività di studio e di programmazione volte alla messa in sicurezza del territorio e della popolazione;b) Effettua attività di indirizzo sul servizio di protezione civile comunale;c) Predisporre una costante attività di consulenza al sindaco;d) definisce i protocolli tra le strutture operative locali del Servizio della Protezione Civile di cui all'Art. 11 della L.24 febbraio 1992, n.225 e successive modificazioni, al fine di incrementarne la capacità operativa e di favorirne la necessaria integrazione e collaborazione;e) elabora, anche sulla base degli studi raccolti e/o redatti a cura dell'Ufficio di Protezione Civile, le strategie di gestione delle emergenze e le procedure operative più idonee alla salvaguardia dell'incolumità della popolazione;f) g) organizza le esercitazioni curandone la strutturazione, le modalità di realizzazione e la loro pubblicità presso la popolazioneg) sovrintende al puntuale rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento;h) definisce opportuni protocolli per l'acquisizione, la strutturazione e l'aggiornamento dei dati da utilizzarsi per la formazione dei programmi e dei piani di protezione civile e per la predisposizione della mappa del rischio, curandone l'applicazione;i) promuove ed incentiva le iniziative idonee alla formazione di una moderna coscienza di protezione civile alla cittadinanza, specialmente nei riguardi degli alunni della scuola dell'obbligo;j) elabora le formule per allertare la popolazione nelle situazioni di emergenza o di rischio emergente, nel rispetto delle disposizioni emanate dagli altri organi di protezione civile;
--	---

	k) vigila sul corretto adempimento dei servizi di emergenza da parte delle strutture comunali di protezione civile.
--	---

Art.8 - Ufficio Comunale di Protezione Civile - Costituzione

Al fine di coordinare le attività del Servizio Comunale di Protezione Civile nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso alla popolazione e superamento delle emergenze così come descritte nell'Art.3 della L.225/92, è costituito, sotto la direzione e la responsabilità di un Funzionario, coordinato da un Dirigente di Settore, l'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

All'Ufficio Comunale di Protezione Civile fanno capo tutti gli adempimenti per la puntuale applicazione del presente regolamento nonché di tutti quelli che saranno richiesti in applicazione alle norme emanate dagli organi competenti.

Tutti gli Uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio di Protezione Civile la massima collaborazione e, in caso di emergenza, i dati e la cooperazione richiesti, con precedenza sugli altri adempimenti.

Art.9 - Ufficio Comunale di Protezione Civile - Compiti

L'Ufficio Comunale di Protezione Civile dovrà assicurare:

- a. lo svolgimento di tutte le attività di carattere burocratico-amministrativo connesse con lo svolgimento delle proprie funzioni tra cui la redazione di apposite convenzioni regolanti il rapporto tra il Comune di Fregona e gli enti interessati nella gestione delle emergenze; in particolare di protocolli di intesa e accordi per la gestione di emergenze a carattere intercomunale e per la redazione di un piano intercomunale,
- b. l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di studio previsionale e preventivo dei rischi incidenti sul territorio del Comune, anche attraverso la stipula di convenzioni con enti pubblici e/o collaborazioni professionali ad elevato contenuto tecnico;
- c. l'elaborazione e la realizzazione, di concerto con gli Uffici Comunali coinvolti, del programma pluriennale di prevenzione;
- d. l'elaborazione e la verifica operativa, di concerto con gli altri enti appartenenti al Servizio Comunale di Protezione Civile, del Piano di Protezione Civile comunale;
- e. l'elaborazione e la realizzazione di appositi strumenti informativi per la popolazione in relazione i rischi presenti sul territorio ed alle misure di difesa degli stessi, oltre al mantenimento delle relazioni informative con i competenti organi nazionali, regionali e provinciali;
- f. l'organizzazione e la gestione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, se esistente;
- g. il coordinamento delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile di cui al D.P.R. 8 febbraio 2001, n.194 operanti sul territorio comunale;

- h. il coordinamento delle attività di formazione, addestramento ed esercitazione delle funzioni di supporto nonché delle organizzazioni di volontariato operanti sul territorio Comunale;
- i. l'organizzazione e la direzione, in coordinamento con i preposti organi di Protezione Civile di livello superiore di eventuali missioni all'esterno del territorio comunale;
- j. almeno una volta all'anno, la revisione ed il controllo dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del Servizio;

Art. 10 - Centro Operativo Comunale

Il Sindaco, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio Comunale, si avvale, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al cui interno operano, secondo quanto previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile, i responsabili delle Funzioni di Supporto.

Il sindaco inoltre, in ragione del carattere dell'emergenza, attiva le necessarie intese coi comuni territorialmente interessati.

La sede del Centro Operativo Comunale verrà individuata nel Piano Comunale di Protezione Civile.

Entro 6 mesi dall'approvazione del presente regolamento, l'Ufficio Protezione Civile presenterà apposito progetto da allegare al Piano e da inserire nel successivo Piano Economico di Gestione al fine di dotare il suddetto Centro Operativo di tutte le infrastrutture e le dotazioni tecniche necessarie per la gestione delle fasi di emergenza tra le quali, principalmente:

- gli arredi (completi delle forniture tecnologiche), per l'installazione delle funzioni di supporto così come descritte nel Piano Comunale di Protezione Civile;
- le infrastrutture tecnologiche;
- una adeguata fornitura tecnica, informatica e di radiocomunicazioni;
- una adeguata fornitura topografica cartacea del territorio Comunale, di quello provinciale e di quello regionale.

In caso di emergenza gli uffici competenti dovranno mettere a disposizione del dirigente del Settore Protezione Civile o del Funzionario responsabile del Servizio Protezione Civile tutte le attrezzature richieste, ritenute necessarie ad operare.

Art. 11 - Funzioni di Supporto all'emergenza

Al fine di coadiuvare l'attività del Sindaco presso il Centro Operativo Comunale sono istituite, secondo lo schema di suddivisione funzionale descritto nel Piano di protezione Civile Comunale, le Funzioni di Supporto alla gestione dell'Emergenza.

Ogni funzione di supporto è composta da una serie di figure responsabili per la loro competenza specifica e da un coordinatore che, sulla base delle indicazioni provenienti dal Comitato di Protezione Civile oltreché in funzione delle direttive provenienti dagli organi di coordinamento provinciali o nazionali, ha il compito di organizzare il lavoro dei rispettivi settori e di fornire le informazioni necessarie al Sindaco, sia durante le emergenze che, attraverso l'Ufficio di Protezione Civile, durante l'ordinaria attività preparatoria.

I componenti delle funzioni di supporto all'emergenza risulteranno scelti sia tra il personale dipendente del Comune che tra il personale indicato dai singoli enti partecipanti alle attività di gestione delle emergenze previste nel piano di emergenza comunale.

La nomina dei componenti che risultano dipendenti del Comune avverrà con provvedimento del Sindaco, su proposta dell'Ufficio Protezione Civile e sentito il Comitato di Protezione Civile.

La nomina dei componenti che risultano appartenenti ad altri enti dovrà venire ratificata da apposita convenzione redatta a cura dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

Eventuali successive modifiche inerenti sia la strutturazione che le competenze delle funzioni di supporto nonché ogni variazione sostanziale relativa alla nomina dei coordinatori delle stesse, saranno ratificate con analogo provvedimento.

Art.12 - Eventi calamitosi, adempimenti

All'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno all'incolumità delle persone dei beni e del territorio e che, per loro natura od estensione, debbano essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari, il Sindaco, quale organo locale di protezione civile, oltre a provvedere con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati, dandone subito notizia al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale (come previsto dall'Art.16 del D.P.R. n.66/81 e dall'Art.15 della L.225/92), provvede a :

1. disporre l'immediata convocazione con procedura d'urgenza:
 - della Giunta Comunale e dei Capigruppo Consiliari, che rimarranno convocati in permanenza;
 - disporre l'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) ;
2. valutare l'opportunità di interventi a carattere intercomunale,
3. provvedere alla pronta mobilitazione delle Funzioni di Supporto all'emergenza ;
4. fornire attraverso mezzi idonei informazioni alla popolazione circa l'evolversi del fenomeno e le azioni intraprese dal Servizio Comunale di Protezione Civile indicando anche quali siano le azioni da porre in essere dalla cittadinanza per salvaguardare la propria e l'altrui incolumità;
5. emanare, anche in coordinamento con gli organi di Protezione Civile di livello superiore, ordinanze contingibili ed urgenti finalizzate alla creazione delle condizioni di massima sicurezza possibile per la popolazione;
6. vigilare sulla attuazione, da parte delle strutture locali di Protezione Civile, dei servizi urgenti
7. relazionare al Consiglio Comunale in relazione all'evoluzione della situazione e delle attività messe in opera.

L'attività del Sindaco e dell'Amministrazione Comunale durante le fasi di emergenza verrà stabilita all'interno del Piano di Protezione Civile.

Strumenti Pianificatori

Art. 13 - Strumenti pianificatori - definizioni

Al fine di organizzare la propria attività, il Servizio Comunale di Protezione Civile si dota di uno strumento di programmazione delle proprie attività di previsione e prevenzione (Programma Comunale di Prevenzione di seguito indicato con "Programma") e di uno strumento di analisi e di studio volto alla ottimizzazione della gestione delle emergenze coinvolgenti la popolazione del Comune di Fregona (Piano Comunale di Protezione Civile di seguito indicato con "Piano").

- h. il coordinamento delle attività di formazione, addestramento ed esercitazione delle funzioni di supporto nonché delle organizzazioni di volontariato operanti sul territorio Comunale;
- i. l'organizzazione e la direzione, in coordinamento con i preposti organi di Protezione Civile di livello superiore di eventuali missioni all'esterno del territorio comunale;
- j. almeno una volta all'anno, la revisione ed il controllo dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del Servizio;

Art. 10 - Centro Operativo Comunale

Il Sindaco, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio Comunale, si avvale, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al cui interno operano, secondo quanto previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile, i responsabili delle Funzioni di Supporto.

Il sindaco inoltre, in ragione del carattere dell'emergenza, attiva le necessarie intese coi comuni territorialmente interessati.

La sede del Centro Operativo Comunale verrà individuata nel Piano Comunale di Protezione Civile.

Entro 6 mesi dall'approvazione del presente regolamento, l'Ufficio Protezione Civile presenterà apposito progetto da allegare al Piano e da inserire nel successivo Piano Economico di Gestione al fine di dotare il suddetto Centro Operativo di tutte le infrastrutture e le dotazioni tecniche necessarie per la gestione delle fasi di emergenza tra le quali, principalmente:

- gli arredi (completi delle forniture tecnologiche), per l'installazione delle funzioni di supporto così come descritte nel Piano Comunale di Protezione Civile;
- le infrastrutture tecnologiche;
- una adeguata fornitura tecnica, informatica e di radiocomunicazioni;
- una adeguata fornitura topografica cartacea del territorio Comunale, di quello provinciale e di quello regionale.

In caso di emergenza gli uffici competenti dovranno mettere a disposizione del dirigente del Settore Protezione Civile o del Funzionario responsabile del Servizio Protezione Civile tutte le attrezzature richieste, ritenute necessarie ad operare.

Art. 11 - Funzioni di Supporto all'emergenza

Al fine di coadiuvare l'attività del Sindaco presso il Centro Operativo Comunale sono istituite, secondo lo schema di suddivisione funzionale descritto nel Piano di protezione Civile Comunale, le Funzioni di Supporto alla gestione dell'Emergenza.

Ogni funzione di supporto è composta da una serie di figure responsabili per la loro competenza specifica e da un coordinatore che, sulla base delle indicazioni provenienti dal Comitato di Protezione Civile oltreché in funzione delle direttive provenienti dagli organi di coordinamento provinciali o nazionali, ha il compito di organizzare il lavoro dei rispettivi settori e di fornire le informazioni necessarie al Sindaco, sia durante le emergenze che, attraverso l'Ufficio di Protezione Civile, durante l'ordinaria attività preparatoria.

Il Piano ed il connesso Programma di prevenzione dovranno integrarsi con gli analoghi e correlati documenti definiti a livello provinciale, regionale e nazionale.

Il Piano ed il connesso Programma di prevenzione potranno interessare il territorio di più Comuni, previ protocolli d'intesa e accordi di programma inerenti il piano intercomunale.

Art.14 - Programma Comunale di Previsione e Prevenzione

Rappresenta lo strumento di riferimento per la programmazione delle attività di previsione e prevenzione dei fattori di rischio presenti sul territorio comunale, e ove opportuno intercomunale, anche in considerazione degli utilizzi dello stesso previsti dal Piano Regolatore Generale del Comune di Fregona.

Il piano e programma, o parti di esso, qualora predisposto con altri comuni, assume il carattere di piano intercomunale.

I contenuti del Programma dovranno essere i seguenti:

- a. individuazione delle fonti di rischio, classificazione, e mappatura del rischio; dovranno essere considerate anche le fonti di rischio incidenti sul territorio Comunale, ma residenti nei territori dei comuni circoscrivibili;
- b. individuazione, sulla base di quanto emerso durante la fase di valutazione dei rischi, e sulla base degli analoghi studi effettuati a scale territoriali maggiori, delle attività di prevenzione da svolgersi sul territorio Comunale;
- c. individuazione dei fenomeni precursori di evento;
- d. individuazione degli strumenti di monitoraggio e dei sistemi di preavviso in funzione degli indicatori individuati nelle fasi di studio;
- e. individuazione delle priorità, in funzione dei costi previsti e dei benefici attesi, delle attività di prevenzione individuate;
- f. individuazione dei mezzi e delle modalità per informare la popolazione dei rischi presenti sul territorio comunale e delle azioni da intraprendere in caso di emergenza.

Il Programma è elaborato, di concerto con gli Uffici comunali interessati, dall'Ufficio Protezione Civile, anche attraverso la collaborazione con altri Enti o professionisti, anche sulla base delle indicazioni provenienti dal Comitato di Protezione Civile.

Il Programma comunale di Prevenzione è approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Fregona ed allegato agli strumenti della pianificazione e programmazione territoriale comunale; ha validità triennale ed è comunque aggiornato ogniqualvolta si renda necessario.

L'accesso agli strumenti (piano e programma) sarà consentito nelle forme previste dal disposto dell'art. 10 del D.LGS. n. 267/00

Art. 15 - Piano Comunale/Intercomunale di Protezione Civile

Rappresenta il documento di riferimento procedurale per le attività di intervento operativo durante le eventuali emergenze di Protezione Civile accadenti sul territorio comunale e in quello di altri comuni in caso di piano intercomunale.

I contenuti del Piano dovranno essere i seguenti:

- b. censimento e valutazione delle risorse a disposizione per la gestione delle emergenze;
- c. individuazione, sulla base dei contenuti del Programma Comunale di Previsione e Prevenzione, degli scenari di evento sulla base dei quali svolgere l'attività di pianificazione delle emergenze;

- d. definizione, in funzione delle singole tipologie di rischio e di evento, del modello di intervento e delle procedure operative da attivarsi durante le emergenze;
- e. individuazione delle modalità di coinvolgimento della struttura amministrativa del Comune e definizione delle relative competenze;
- f. suddivisione funzionale delle problematiche di gestione delle emergenze ed identificazione delle relative figure di responsabili e di coordinatori;
- g. individuazione del Centro Operativo Comunale e delle dotazioni tecniche e logistiche necessarie al suo corretto allestimento e funzionamento;

Il Piano, la cui bozza è elaborata dall'Ufficio Protezione Civile, di concerto con gli Uffici comunali interessati ed anche attraverso la collaborazione con altri Enti o professionisti, sarà sottoposto al parere del Comitato di Protezione Civile, che potrà apportare le necessarie correzioni.

Il Piano e le successive modificazioni od integrazioni, licenziati dal Comitato Comunale di Protezione Civile, sono approvati dalla Giunta Comunale del Comune di Fregona e trasmessi per conoscenza al Consiglio comunale, al Prefetto di Treviso, al Presidente della Provincia di Treviso ed al Presidente della Giunta Regionale Veneto.

In caso di accordo con i comuni interessati il piano assume carattere di piano intercomunale, ai sensi di legge.

Volontariato di Protezione Civile

Art.16 - Volontariato di Protezione Civile

Il Comune di Fregona riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea di partecipazione dei cittadini all'attività di protezione civile.

Il Comune di Fregona assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono, operanti sul territorio Comunale, all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla legge 225/92 e successive modificazioni.

Il Comune di Fregona riconosce e stimola altresì, per tramite del proprio ufficio Protezione Civile, le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni.

I rapporti tra le Associazioni di volontariato ed il Comune di Fregona verranno regolamentati secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1991 n°266, nel D.P.R. 8 febbraio 2001, n°194, nella Circolare Ministeriale 16 novembre 1994 n°01768 U.L. e nelle successive disposizioni di legge in materia di volontariato di Protezione Civile.

Art.17 - Gruppo Comunale di Protezione Civile - Costituzione.

Presso la sede municipale può essere costituito, ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 2001, n°194 ed allo scopo di coadiuvare il Servizio Comunale di Protezione Civile nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza, il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile del Comune di Fregona (nel seguito del presente documento indicato come G.C.V.P.C.), cui possono aderire, prestando la propria opera senza fini di lucro o vantaggi personali, cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Il Sindaco è il responsabile unico del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile; esso, nell'ambito della vigente normativa sul volontariato di protezione civile, organizza, gestisce e coordina

le attività del gruppo per tramite dell'Ufficio Protezione Civile, al quale è inoltre demandata la responsabilità del coordinamento operativo in caso di emergenza.

Art.18 - Gruppo Comunale di Protezione Civile - Arruolamento ed appartenenza

Al G.C.V.P.C. del Comune di Fregona possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età.

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda da inoltrare al competente ufficio il quale provvederà a svolgere l'istruttoria della stessa ed a presentarla al Sindaco il quale ha la facoltà insindacabile di accettarla o rifiutarla.

Il Comune di Fregona individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini alle attività del gruppo di volontariato.

L'ufficio Protezione Civile provvederà a svolgere le necessarie pratiche per l'inserimento del G.C.V.P.C. e di ogni singolo volontario appartenente, agli appositi albi nazionali, regionali e provinciali del volontariato di Protezione Civile secondo le vigenti normative in materia.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'amministrazione stessa, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la eventuale "specializzazione".

I volontari ammessi svolgono la propria attività personale, volontaria e gratuita, senza ulteriori vincoli di dipendenza dal Comune di Fregona se non quelli derivanti dall'applicazione della vigente normativa in materia di Volontariato di Protezione Civile e di funzionamento del Servizio Nazionale di Protezione Civile; essi sono tenuti a partecipare alle attività proposte dal competente Ufficio Protezione Civile con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate o finalizzata al proprio personale beneficio, né tanto meno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile, né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento. È assolutamente vietata l'accettazione di compensi di qualsiasi natura.

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del G.C.V.P.C. ne condizionano l'appartenenza allo stesso.

Nel caso in cui l'Ufficio Protezione Civile ne rilevi la necessità, esso potrà disporre, previa informativa argomentata al Sindaco, la sospensione temporanea, in via precauzionale, di quei volontari che disattendano le condizioni riportate nel presente regolamento; nel caso di grave inosservanza l'Ufficio Protezione Civile potrà proporre al giudizio insindacabile del Sindaco l'eventuale esclusione del volontario dal G.C.V.P.C.

Art.19 - Gruppo Comunale di Protezione Civile - Funzionamento

L'ufficio Protezione Civile del Comune di Fregona provvederà, secondo le indicazioni del Sindaco, ad organizzare il G.C.V.P.C. in funzione della capacità operativa dello stesso ed in funzione delle esigenze del servizio.

L'organigramma funzionale del G.C.V.P.C., elaborato dal competente ufficio ed approvato dal Sindaco con proprio decreto, dovrà prevedere opportuni organi di carattere consultivo delle attività del gruppo ed opportune strutture di carattere organizzativo delle operazioni che prevedano il più ampio coinvolgimento dei volontari.

L'Ufficio Protezione Civile del Comune di Fregona provvederà con propri appositi capitoli di bilancio ad assicurare i volontari appartenenti al G.C.V.P.C. contro infortuni, malattie o altro, connessi

allo svolgimento dell'attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della L.266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

L'Ufficio Protezione Civile del Comune di Fregona provvederà con propri appositi capitoli di bilancio ad assicurare le attività di formazione ed informazione del personale impiegato nelle attività istituzionali del G.C.V.P.C. ivi comprese quelle di simulazione, provvedendo altresì a garantire ai volontari il rispetto delle vigenti norme sulla prevenzione degli infortuni.

L'Ufficio Protezione Civile del Comune di Fregona definisce e controlla i criteri e i contenuti delle iniziative di formazione e addestramento del volontariato onde assicurare la correttezza delle nozioni impartite e il livello di addestramento, nonché la coerenza con le leggi e le direttive nazionali e regionali.

L'Ufficio Protezione Civile del Comune di Fregona promuove lo svolgimento di attività addestrative e formative dei volontari e loro organizzazioni e può, altresì, fornire loro in comodato gratuito mezzi e attrezzature.

Ai volontari appartenenti al G.C.V.P.C. saranno garantiti i benefici di legge di cui alla vigente normativa riguardante l'attività di volontariato di Protezione Civile.

Disposizioni finali

Art.20 - - Pubblicità del Regolamento.

Il presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico presso l'Ufficio comunale di protezione civile ed il Centro Operativo Comunale.

Copia del presente regolamento viene consegnata al Coordinatore del gruppo comunale volontario di protezione civile, nonché alle Associazioni di Volontariato locali, se esistenti.

Copia del regolamento è inviata ai membri del comitato comunale di protezione civile e ai responsabili degli uffici e dei servizi del comune.

Art. 21 - Entrata in vigore ed abrogazioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di protezione civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile.

Il presente regolamento diviene esecutivo nei termini previsti dal vigente Statuto comunale, previa pubblicazione all'Albo pretorio.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni disposizione con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti comunali.